



**COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI**

**R E G O L A M E N T O PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO  
COMUNALE**

---

**ART. 1 FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico comunale, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in conformità a quanto disposto dallo Statuto del Comune per realizzare le finalità d'interesse pubblico indicate dalla legge.
2. Le modalità per l'elezione, le prerogative ed i mezzi posti a disposizione del Difensore civico sono previsti dal Tit. III Capo IV dello Statuto Comunale e dal presente regolamento.
3. Qualora si opti per l'istituzione di un difensore civico intercomunale, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, l'organizzazione operativa delle sue funzioni è regolata con la convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**ART. 2 NOMINA ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO**

1. Il Difensore Civico e' eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri, all'interno di un elenco di autocandidature adeguatamente documentate, presentate secondo le modalità previste dallo statuto e dal presente regolamento, tra persone in condizioni di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ed in possesso di qualificazione ed esperienza idonee a garantire indipendenza, imparzialità, probità e competenza giuridico - amministrativa.
2. Non è eleggibile alla carica di Difensore Civico chi si trova nelle condizioni di cui alla lettere a), b), c), d), e), dell'art. 44 dello Statuto comunale.
3. La votazione si svolge a scrutinio segreto ed ai fini della nomina necessita il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri.
4. Qualora le proposte di candidatura pervenute non siano ritenute meritevoli per carenza o insufficienza dei requisiti richiesti, si procede alla pubblicazione di nuovo avviso pubblico.
5. Il Sindaco, ad esecutività della deliberazione, dà immediato avviso mediante notificazione in via amministrativa all'interessato dell'avvenuta nomina. L'interessato entro 15 giorni dalla ricezione dell'avviso deve comunicare la propria accettazione dichiarando nel contempo l'inesistenza o la cessazione delle eventuali situazioni di incompatibilità.
6. Il Difensore civico entra in carica dal momento in cui ha reso la suddetta dichiarazione di accettazione.

**ART. 3 AUTOCANDIDATURE ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO**

1. Le persone che si trovino nelle condizioni descritte nel precedente art. 2 possono presentare al Sindaco la domanda per accedere alla carica di Difensore Civico.
2. La domanda dovrà pervenire entro il termine indicato nel relativo avviso pubblico. Dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto comunale, secondo le indicazioni predisposte nell'avviso pubblico e dovrà essere corredata da curriculum vitae sufficientemente dettagliato.
3. I candidati potranno fornire ogni informazione utile a comprovare il possesso dei requisiti sopra evidenziati.

#### **ART. 4 DURATA IN CARICA, REVOCA, DECADENZA**

1. Il Difensore Civico resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile una sola volta.
2. Egli esercita le sue funzioni sino all'insediamento del successore e, comunque, per non oltre un anno dalla sua scadenza naturale.
3. Il Difensore civico può essere revocato, con provvedimento motivato del Consiglio comunale assunto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per grave inadempimento ai doveri d'ufficio.
4. La procedura di revoca può essere promossa dal Sindaco o anche da un solo consigliere con una proposta contenente l'esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni, che secondo il proponente rendono necessaria la revoca.
5. Decade di diritto quando vengono meno i requisiti per la sua eleggibilità e quando, in caso di incompatibilità sopravvenuta, non opti, entro un congruo termine, per l'attività che intende svolgere.
6. La decadenza è disposta dal Consiglio comunale ai sensi dell'art.45 dello Statuto comunale.
7. Per la decadenza dall'Ufficio di Difensore civico si osservano le modalità e i termini previsti dalla legge vigente per i consiglieri comunali.
8. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o altro motivo diverso dalla scadenza, il Sindaco, entro giorni 15 dalla data di cessazione dell'incarico, avvia la procedura prevista dallo Statuto comunale per la elezione del nuovo difensore civico.
9. Il Difensore Civico è tenuto a comunicare preventivamente per iscritto al Sindaco ed al Segretario comunale l'impedimento temporaneo all'esercizio del servizio per ferie, malattia o altre cause momentanee.

#### **ART. 5 COMPITI E FUNZIONI**

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'Amministrazione del Comune a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.
2. Ai fini di cui al precedente comma ha il compito di intervenire, nei modi e con i poteri previsti dal presente regolamento e dallo Statuto comunale, nei confronti dei provvedimenti, atti, fatti, comportamenti irregolarmente compiuti o, comunque, omessi o ritardati, da organi, uffici o servizi dell'Amministrazione comunale e degli enti, aziende speciali o istituzioni sottoposti a suo controllo

o a sua vigilanza, concessionari di servizi e società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale

3. Il Difensore Civico può altresì intervenire presso l'Amministrazione e gli altri soggetti sopra menzionati per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso, che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati e siano garantiti agli interessati i diritti di partecipazione e di accesso secondo i principi stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'intervento del Difensore Civico può essere provocato dalla richiesta dei cittadini, singoli o associati, o scaturire dall'iniziativa personale dello stesso Difensore Civico.

5. L'Amministrazione comunale e gli Enti dipendenti hanno l'obbligo, in ogni atto di comunicazione o pubblicazione, di informare i destinatari della facoltà di rivolgersi al difensore civico.

6. Il Difensore Civico non può intervenire:

a) su atti dell'Amministrazione di contenuto meramente politico;

b) su atti e procedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria.

7. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.

#### **ART. 6 RICHIESTA DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO**

1. Chiunque può rivolgersi al Difensore civico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi nei confronti dell'Ente locale presso cui svolge la sua funzione.

2. Il difensore civico provvede inoltre alla tutela degli interessi diffusi.

3. Non possono richiedere l'intervento del Difensore Civico ai sensi del presente articolo:

a) gli assessori ed i consiglieri comunali in carica;

b) le pubbliche amministrazioni;

c) il segretario comunale ed i revisori dei conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi;

d) i rappresentanti del comune nominati presso enti, aziende, istituzioni;

e) i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi per far valere pretese derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro con l'amministrazione o altro soggetto presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

4. Non appartengono alle competenze del Difensore Civico le azioni e le controversie comunque promosse da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti sono regolati da contratti o convenzioni.

#### **ART. 7 MODALITÀ DI ACCESSO**

1. La richiesta di intervento può essere redatta in carta semplice, anche avvalendosi di apposito modulo e nessun rimborso è dovuto all'Amministrazione comunale o al Difensore Civico per il servizio reso. Nella richiesta l'interessato deve dichiarare, sotto propria responsabilità ed a pena di decadenza dell'istanza, di non aver presentato sulla stessa questione ricorsi ad altri organi di giustizia.

2. Il Difensore Civico provvede direttamente a comunicare la non ammissibilità delle richieste di cui ai commi 5 e 6 dell'art.5 e comma 3 dell'art.6.

3. Il Difensore Civico provvede entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza a dare compiuta informazione al richiedente il suo intervento.

## **ART. 8 POTERI**

1. Il Difensore Civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza ed è sottratto ad ogni forma di dipendenza gerarchica o funzionale da parte degli organi del Comune.

2. Ha diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio e non può essergli opposto il segreto ai sensi dell'art. 24, comma quarto della L. 7.8.90. n. 241; è però tenuto a propria volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge anche dopo la cessazione dalla carica.

3. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 5 gli amministratori e i responsabili di settore e dei procedimenti del Comune e degli enti da esso dipendenti nello stesso individuati sono tenuti a fornirgli le informazioni, le notizie, i chiarimenti e i documenti utili allo svolgimento della funzione entro 15 giorni dalla sua richiesta. In casi di particolare necessità ed urgenza, adeguatamente motivati, è lo stesso Difensore Civico a fissare il termine di adempimento alla richiesta.

4. Può fare richieste, adeguatamente motivate di convocare il responsabile di settore o del procedimento presso il suo ufficio quando ve ne sia la necessità, per esaminare congiuntamente gli atti del procedimento entro termini prefissati

5. Il Responsabile di settore o di procedimento è tenuto a provvedere entro il termine indicato dal Difensore Civico. Lo stesso Responsabile di settore o di procedimento ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del Difensore Civico.

6. Copia degli atti o provvedimenti adottati devono essere inviati al Difensore Civico a cura del Responsabile di settore o di procedimento.

7. Il funzionario o il dipendente che ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico o che comunque abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, è passibile di sanzioni disciplinari secondo le norme vigenti negli ordinamenti delle amministrazioni interessate e il Difensore Civico può richiedere l'attivazione di un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

8. Il competente organo comunica al Difensore Civico comunale i motivi per i quali ha ritenuto di non dare corso al procedimento disciplinare

## **ART. 9 MODALITA' DI INTERVENTO**

1. Acquisiti tutti gli elementi utili, il Difensore Civico rassegna, verbalmente o per iscritto, il proprio parere al cittadino o soggetto che ne ha richiesto l'intervento; intima in caso di ritardo agli organi competenti di provvedere entro termini definiti; segnala al Consiglio comunale le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
2. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore. Egli può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
3. Tutti i responsabili di settore o di procedimento sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

## **ART. 10 RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE**

### 1. Rapporti con il consiglio comunale

- a) Entro il mese di marzo di ogni anno il Difensore Civico presenta al Consiglio comunale, nella persona del suo Presidente, una relazione sulla propria attività svolta nell'anno precedente, recante proposte volte ad eliminare abusi, ritardi, carenze disfunzioni eventualmente riscontrati nei confronti dei cittadini, suggerendo rimedi per la loro eliminazione, formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
- b) Copia della relazione a cura del Sindaco è trasmessa altresì agli assessori, ai consiglieri comunali, al segretario comunale, ai responsabili di settore e al collegio dei revisori.
- c) Il Sindaco provvede ad iscrivere la discussione della relazione all'ordine del giorno del consiglio comunale entro 30 giorni dalla presentazione.
- d) Alla riunione del Consiglio comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore Civico il quale, su invito di chi presiede la seduta stessa, interviene per fornire informazioni e chiarimenti.
- e) La relazione annuale del Difensore Civico, dopo l'esame da parte del Consiglio comunale, viene portata a conoscenza della cittadinanza nelle forme e con le modalità stabilite dal consiglio stesso.
- f) In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, fare relazione al Consiglio comunale.

### 2. Rapporti con il Sindaco

- a) Il Difensore Civico ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento, per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento o per suo tramite l'intervento della giunta comunale e qualora vengano rese note particolari situazioni o disfunzioni.
- b) il Difensore Civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta comunale per assicurare il funzionamento del suo ufficio.

## **ART. 12 VERIFICA DELLA LEGITTIMITA' DEL DINIEGO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

1. Il Difensore Civico è competente, a riesaminare, su richiesta dell'interessato, i rifiuti espressi o taciti, o i differimenti relativi ad istanze di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità di cui all'art. 25 quarto comma delle legge 241/1990 come modificato dall'art.15 della legge 340/2000.

2. La richiesta di intervento del Difensore civico di cui al 1° comma può essere avanzata anche da un Consigliere comunale.

### **ART. 13 UFFICIO E MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO**

1. Il Difensore Civico ha sede presso la Casa comunale. Il Comune fornisce al Difensore Civico per l'espletamento delle proprie funzioni idonei locali, attrezzature d'ufficio e di quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso, in relazione agli orari di presenza del Difensore Civico nel palazzo comunale

2. Ogni spesa relativa al funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico è a carico del bilancio comunale

### **ART. 14 INDENNITA' DI CARICA**

1. Al Difensore Civico compete un'indennità annua pari a quella di un assessore.

2. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

3. Al Difensore civico comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della giunta comunale, per i viaggi compiuti fuori dal territorio comunale per motivi relativi all'esercizio del suo incarico.

### **ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Il Sindaco provvede a dare notizia alla cittadinanza dell'attivazione dell'istituto del Difensore Civico attraverso i mezzi ritenuti più idonei.

2. Detta informazione deve assicurare alla cittadinanza la completa conoscenza delle funzioni del Difensore Civico comunale, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

### **ART. 16 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento ed ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo pretorio.